

Civile Sent. Sez. 5 Num. 23747 Anno 2013

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 21/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2376
/13

contro

R.I.S. Riscaldamento Idrosanitaria Condizionamento s.p.a., in
liquidazione;

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia
n. 43/20/07, depositata l'11 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per la ricorrente;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso, per IRPEG ed ILOR relative al 1997, nei confronti della R.I.S. Riscaldamento Idrosanitaria Condizionamento s.p.a. in liquidazione, a seguito di segnalazione della Guardia di finanza che aveva rilevato l'omessa contabilizzazione di varie operazioni bancarie.

Il giudice d'appello ha ritenuto, per quanto qui interessa, che "l'Ufficio non ha mai prodotto gli estratti conti bancari posti alla base della segnalazione della G.d.F. e del susseguente accertamento. La mancata produzione degli stessi impedisce di verificare la loro stessa natura, la correttezza e la veridicità dell'estratto conto ricostruito dalla G.d.F. nella segnalazione. L'Ufficio, non presentando gli estratti conti bancari della Banca Sella, non ha fornito alcuna prova atta a sostenere la veridicità dell'estratto conto, che comunque risulta impreciso, frammentario ed in alcune sue parti abbastanza inverosimile".

2. La contribuente non si è costituita.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui il giudice di appello ha, dapprima, rilevato l'omessa produzione in giudizio da parte dell'Ufficio dell'estratto conto bancario intestato alla contribuente e, poi, ne ha comunque valutato il contenuto, ritenendolo, peraltro senza adeguata motivazione, "impreciso, frammentario ed in alcune parti abbastanza inverosimile".

Con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., in quanto l'estratto conto era stato fedelmente riprodotto nella segnalazione redatta dalla Guardia di finanza ex art. 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, posta a base dell'accertamento ed a questo allegata, dotata di fede privilegiata.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito



precisati.

Costituisce principio consolidato quello in virtù del quale il processo verbale di constatazione (o anche la “segnalazione”), redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso (*ex plurimis*, Cass. n. 2949 del 2006).

E' stato anche precisato che sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass., sez. un., n. 17355 del 2009, e, da ult, Cass. n. 3705 del 2013).

Ne deriva che, qualora la Guardia di finanza abbia puramente riprodotto, in un atto pubblico dotato di fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., un documento da essa legittimamente reperito, non si può contestare, se non mediante querela di falso, l'esistenza e il contenuto di tale documento, salva ovviamente restando la veridicità sostanziale dei fatti rappresentati nel documento stesso, che può essere contestata con qualsiasi mezzo di prova.

Resta assorbito il terzo motivo.

2. Pertanto, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma l'11 luglio 2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 OTT. 2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale